




# COMUNE DI MALVITO

(*Provincia di Cosenza*)



COPIA

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 10 DEL 27.03.2019**

**OGGETTO:**

**Imposta Unica Comunale (IUC). Componente Tributo sui servizi indivisibili (TASD). Conferma aliquote anno 2019.**

**L'anno duemiladiciannove il giorno VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 16,20 nella sede comunale,**

**Il Commissario straordinario dr. Roberto Micucci, nominato con D.P.R. 22.01.2019**

**con l'assistenza del Segretario Comunale d.ssa Teresa Giordano per l'esercizio delle funzioni verbalizzanti, adotta il provvedimento all'oggetto.**

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Considerato che** l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013,147, con modificazione del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, ha istituito l'imposta unica municipale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse, le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Ricordato che** la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**Richiamata** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

1. un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
2. la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - o per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - o la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013, ovvero il 10,60 per mille;
  - o per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

**Considerato** l'art. 1, comma 675 L. 147/2013, prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione IMU;

**Considerato** che, nell'ambito della TASI, l'art.1, comma 681 L.147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**Considerato** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art.1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- Alla disciplina della riduzione;
- All'individuazione dei servizi indivisibili;

**Ritenuto** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione a confermare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, già determinati con Deliberazione di C.C. n. 18 del 08.09.2014, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Servizi di manutenzione stradale	54.552,00
Servizi di pubblica illuminazione	89.613,00
Servizi cimiteriali	19.760,00
Pubblica sicurezza e vigilanza	45.651,00
Tutela del patrimonio artistico e culturale	10.000,00
Servizi socio-assistenziali	8.175,00
<b>TOTALE</b>	<b>227.751,00</b>

**Visto** il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 08.09.2014;

**Considerato che** l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuali ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, pur non prevedendo alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal comune;

**Considerato** che infine, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'imposta, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione della TASI potrà essere effettuata in un numero di rate con scadenze di pagamento individuate dal comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ovvero il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**Ritenuto** opportuno confermare le seguenti scadenze di pagamento.

TASI	ACCONTO	16 GIUGNO
TASI	SALDO	16 DICEMBRE

**Considerato che** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall'art.27 comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, prevede in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvazione

dei regolamenti relativi alle entrate la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

**Dato atto** che codesta amministrazione comunale, pertanto, intende confermare per l'anno 2019 le aliquote TASI già applicate nel 2018 di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 23.04.2018;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

### DELIBERA

**Di approvare** la premessa che qui si intende integralmente richiamata e riscritta;

**Di confermare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote TASI nell'ambito dell'applicazione dell'imposta unica (IUC), con efficacia dal 1 gennaio 2019, di cui all'Allegato A;

**Di stabilire** ai sensi dell'art.1, comma 681 Legge 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'aliquota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**Di stabilire** che la riscossione dell'imposta TASI, nell'ambito dell'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC), dovrà essere effettuate nei termini di seguito indicati:

TASI	Acconto	16 giugno
TASI	Saldo	16 dicembre

**Di stabilire** altresì che l'importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata di acconto;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere,

### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Teresa Giordano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Roberto Micucci

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER “**Imposta Unica Comunale (IUC). Componente Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Conferma aliquote anno 2019**”

## PARERI

### AREA FINANZIARIA

In ordine alla proposta di deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale di cui all'oggetto il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, esprime parere di Regolarità Tecnica **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

Malvito, li 27.03.2019

Il Responsabile del Servizio  
D.ssa ANTONIETTA Grosso Ciponte

### AREA FINANZIARIA

In ordine alla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale di cui all'oggetto il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, esprime parere di Regolarità Contabile **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

Malvito, li 27.03.2019

Il Responsabile del Servizio  
D.ssa ANTONIETTA Grosso Ciponte

Il Servizio amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo Pretorio online dal 26.04.2019 al 11.05.2019 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 del TUEL approvato con il D. Lgs n. 267/2000.

Malvito 26.04.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Geom. Vincenzo Bruno

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Malvito 26.04.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Geom. Vincenzo Bruno

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del procedimento

F.to Geom. Vincenzo Bruno

## ALLEGATO "A"

### *Tributo sui servizi indivisibili (TASI) ANNO 2019*

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, escluse quelle con categorie catastali A/1, A/8 e A/9	Esente –art. 1 comma 14 legge di stabilità 208/2015
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,0 per mille
Aliquota per aree edificabili	2,0 per mille
Aliquota per fabbricati produttivi di cat. D	2,0 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille
Terreni Agricoli	Esenti